



**SINDACATO NAZIONALE DEGLI ENTI DI BONIFICA
DI IRRIGAZIONE E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO**

via di S. Teresa n. 23 - 00198 Roma - tel. 06.854.60.46

Roma, 25 marzo 2020

CIRCOLARE N. 17
Prot. n. 113 RF/cb

A TUTTI GLI ASSOCIATI
Ai COMPONENTI IL CONSIGLIO DELLO SNEBI
Alle ANBI REGIONALI
All' ANBI

LORO SEDI

OGGETTO: Covid-19, messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 dell'INPS. Prime informazioni su congedi parentali, permessi leg. n. 104/92.

Facendo seguito alla Circolare SNEBI n. 14 del 18 marzo 2020 si illustrano di seguito le prime indicazioni fornite dall'INPS in ordine agli istituti in oggetto indicati.

Con nota n. 1281 del 20 marzo 2020, l'INPS, nelle more della predisposizione delle procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti, ha illustrato le diverse prestazioni previste e ha fornito le prime indicazioni operative riguardo le misure straordinarie adottate dal Governo con il decreto Cura Italia in favore di lavoratori dipendenti e famiglie a fronte della pandemia da Coronavirus.

Congedo straordinario

La nuova disciplina prevede la possibilità di fruire di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi, in modalità alternativa, di uno

solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore privato, e anche dipendenti dei Consorzi:

- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;

- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;

- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;

- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.

Modalità di richiesta

I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.

I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono subito presentare domanda al Consorzio ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al Consorzio e non all'INPS.

Soggetti esclusi

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Permessi ex L. n. 104/92

È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti, nella misura di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Si tratta pertanto di 18 giorni complessivi, 3 per il mese di marzo, 3 per il mese di aprile e 12 aggiuntivi.

Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda.

Può già fruire delle suddette ulteriori giornate ed i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.


Invece il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.

Ai fini in discorso, relativamente alla particolare situazione oramai nota inerente il versamento del contributo di maternità, le prestazione è a carico INPS, stante l'obbligo di versamento in capo ai Consorzi di detta contribuzione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Massimo Gargano

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping diagonal stroke followed by several vertical, parallel lines.